

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- TORINO

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 414/2020

Nell'interesse d dott.ssa Maria Gabriella Pingitore, (c.f. PNGMGB81B56D086W), nata a Cosenza, il 16/02/1981, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.ta presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383, nonché Torino alla Via Largo Migliaro n.16, Cap 10143 presso Avvocato Molinar Min Sabrina

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come in atti;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti

Nonché nei confronti di: dr.ssa **Vittoria Romeo** non costituita in giudizio.

Relativi al giudizio per l'annullamento:

a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 262, come riportata nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte;

b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica.

c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) per quanto di ragione, n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento in parte qua:

f) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, pubblicata in data 14/08/2020 dell'USR Piemonte nella parte in cui inserisce il ricorrente con "riserva";

g) del decreto dell'USR Piemonte, a firma del direttore generale, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte e dei successivi atti di approvazione degli scorrimenti di graduatoria;

h) per quanto di ragione della relazione a firma del Presidente della Commissione concorsuale per il concorso DSGA Piemonte depositata in giudizio e lesiva degli interessi del ricorrente;

i) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

B) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0-1-2; lacunosa: punti da 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7-8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 - 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

D) Comunque, l'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la dott.ssa Pingitore era esclusa.

In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020.

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

Ebbene, della documentazione trasmessa dopo l'accesso è stato constatato che:

Per la prova tecnico-pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 19/30 così articolata:

- **1° Inquadramento normativo** Punti 6
- **2° Trattazione del caso proposto** Punti 5
- **3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto** Punti 5
- **4° Correttezza logico-formale** Punti 3

Raggiungendo il voto finale per la prova tecnico-pratica di PUNTI 19/30, risultato insufficiente di **soli 2 punti** rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali.

Detta valutazione della prova tecnico pratica della ricorrente, non essendo aderente ai citati criteri di valutazione, è stata impugnata con il ricorso cui i presenti motivi aggiunti si riferiscono.

In data 8/7/2020 codesto on.le TAR, con ordinanza n. 333/2020 ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alla partecipazione della fase orale del concorso de quo.

Con mail del 10 luglio 2020, l'Amministrazione scolastica convocava la ricorrente il 30 luglio alle ore 11,00 per sostenere la prova orale, presso Istituto Tecnico "G. Sommeiller" di Torino.

Anche la prova orale veniva superata dalla dott.ssa Pingitore, la quale otteneva il punteggio di **21/30** e, pertanto, veniva inserita in coda alla graduatoria definitiva di merito, con riserva.

Tale graduatoria che in questa sede si impugna è illegittima e meritevole di annullamento in considerazione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ, EVIDENTE IRRAZIONALITÀ E RADICALE TRAVISAMENTO DEI FATTI CON

CONSEQUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La valutazione del II elaborato della ricorrente e, conseguentemente, anche la graduatoria definitiva che la vede posizionata in coda con riserva, sono frutto di una procedura di correzione affetta da grave eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento commesso nella fase di correzione della II prova svolta dalla stessa ed unica Commissione che ha corretto tutti gli elaborati palesemente cambiando metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Infatti, a seguito dell'acquisizione degli elaborati di altri candidati che hanno conseguito un punteggio pari alla sufficienza emerge con evidenza **la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, in sede di valutazione, tra la prova scritta della ricorrente, contrassegnata dal n. 262 e valutata 19/30 e la prova scritta del candidato n. 74 valutata 21/30.**

Ia. Al riguardo si allega l'elaborato redatto del candidato n. 74 intendendo a tal fine dimostrare la contraddittorietà ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, la quale ha attribuito la sufficienza a prove scritte palesemente carenti, applicando, quindi, criteri di valutazione disomogenei.

Tale disparità di trattamento nel metodo di giudizio, emerge con assoluta chiarezza con riguardo alla formulazione della determina a contrarre e l'inquadramento normativo:

- **sulla completezza della determina a contrarre**, si evidenzia che sia la ricorrente (n. 262) che il candidato n. 74 hanno ottenuto 5 punti. È presente, però, una macroscopica differenza contenutistica; infatti, **il candidato n. 74 non ha completato il provvedimento oggetto di prova essendo mancanti data e luogo, la sottoscrizione e oggetto.**

Tali omissioni integrano gravissime irregolarità del provvedimento

amministrative che denotano una carenza sotto il profilo della conoscenza degli elementi necessari dell'atto amministrativo, in special modo trattando di determina a contrarre e, quindi, di un atto destinato a produrre effetti verso terzi e ad impegnare economicamente la pubblica amministrazione, che, pertanto, dovrebbe essere caratterizzato da completezza almeno per quanto concerne gli elementi di forma minimi.

In altre parole, l'atto formulato dal candidato n. 74 non può ritenersi completo e, soprattutto in ambito concorsuale, non può essere ritenuto idoneo per il superamento della prova scritta.

Al contrario la determina formulata dalla ricorrente è completa sotto il profilo formale e sostanziale.

Sicché, non si comprende per quale ragione contenuti differenti abbiano ottenuto la medesima valutazione, non potendosi giustificare tale evenienza se non con l'applicazione, da parte della Commissione, in un caso (candidato n. 74) di un metro di valutazione più largo e benevolo e nell'altro (dott.ssa Pingitore n. 262) più rigido e restrittivo.

- **per quanto concerne il criterio dell'inquadramento normativo** la dott.ssa Pingitore ha ottenuto 6 (adeguata) punti mentre il candidato n. 74 ha ottenuto 7 punti (buona).

Ebbene, in tal caso dal raffronto delle due prove si evince che sotto il profilo dell'inquadramento normativo i candidati hanno citato le stesse norme, anzi la ricorrente ha citato in più, nell'ambito della determina a contrarre, la legge n. 55/2019, il D.Lgs. 296/2006, la legge n. 80/2015.

Sicché, la netta differenza di valutazione tra la ricorrente ed il candidato n. 74 non trova giustificazione nel contenuto dei due elaborati che, per quanto concerne l'inquadramento normativa, sono del tutto simili, anzi con riguardo alla parte normativa relativa alla determina risulta evidente la maggiore completezza dell'atto della dott.ssa Pingitore.

Ib. Da ciò non può che discendere la manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione che è avvenuta sulla base di criteri non omogenei e anzi assolutamente diversi tra ogni candidato.

Nel caso di specie il giudizio della prova scritta della dott.ssa Pingitore e la

conseguente valutazione non appaiono connotati da coerenza, e la evidente contraddittorietà di tale giudizio anche in relazione all'elaborato fornito dalla ricorrente ai fini di un riscontro di quanto dedotto e di una comparazione, sono idonei a far dubitare della complessiva attendibilità della valutazione impugnata.

Infine, con riguardo alla censura della disparità di trattamento, si riporta quanto affermato dalla Sez. III del TAR Lazio che, in un'articolata sentenza ove si è chiarita la portata del sindacato del giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali in sede di valutazione, si è espresso nei seguenti termini: **“Nei concorsi pubblici, la censura sulla disparità di trattamento deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di una procedura comparativa nell'ambito della quale il giudizio illegittimamente favorevole espresso nei confronti di un concorrente si riflette indirettamente a danno dell'interessato per cui, nell'ambito della procedura comparativa, ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione insufficiente espressa nei suoi confronti, ma anche le eventuali valutazioni illegittimamente sufficienti attribuite alle prove dei concorrenti”** (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III, sentenza n. 13399/2019 del 21/11/2019).

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 66 CPA

Ove il Collegio lo ritenga necessario, ai fini di un'approfondita valutazione di quanto pur emerge *ictu oculi* dall'esame delle prove a confronto, si chiede di disporre ai sensi dell'art. 66 CPA la verifica, in anonimo, dell'elaborato del ricorrente insieme ad un campione limitato di elaborati di altri candidati valutati sufficienti dalla Commissione. Si evidenzia che il TAR Lazio nell'ambito del giudizio avente nrg. 6497/2019 e definito con sentenza n. 13399/2019 ha ritenuto opportuno disporre l'incombente istruttorio in questione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti con l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego per cui il contributo unificato è pari a euro 325,00.

Napoli – Torino, li 7/10/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti